

Corte d'Appello di Torino

Ufficio Gestione Personale Ufficiali Giudiziari tel. 011.432.9312/9311 – fax 011.432.9855

OGGETTO: Ufficio NEP di Verbania. Quesito sulle modalità di richiesta della formula esecutiva sui provvedimenti di liquidazione del compenso di cui all'art. 122 del DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari), nonché sulla corretta applicazione del quarto comma del predetto articolo nel caso di inefficacia del pignoramento per il decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c..

PROT. N. 2569∫U ALL. N. **Pec**

Torino, lì 26 APR 2016

Ai Signori PRESIDENTI Dei Tribunali Ordinari di LORO SEDI

Al Signor FUNZIONARIO UNEP Dirigente SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza, le risposte fornite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione - ufficio VI -, in merito a quesiti posti dal Funzionario UNEP Dirigente di Verbania e concernenti la materia di cui all'oggetto.

A maggior chiarimento, allego copia dei quesiti.

Le SS.VV. sono pregate di comunicare quanto sopra ai funzionari UNEP dirigenti.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Altredo Grosso)





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/197-103-1/2016/CA Roma, 1 4 APR. 2016 Allegati: //

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO UFFICIO GESTIONE PERSONALE UFFICIALI GIUDIZIARI TORINO

> (Rif. Prot. n. 1729/u del 18.02.2016) (Rif. Prot. n. 1728/u del 18.02.2016)

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Verbania - Quesito sulle modalità di richiesta della formula esecutiva sui provvedimenti di liquidazione del compenso di cui all'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari"), nonché sulla corretta applicazione del quarto comma del predetto articolo nel caso di inefficacia del pignoramento per il decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c..

Con riferimento alla materia in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP di Verbania ha posto diversi quesiti, in merito ai quali si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito formulato, si rileva che i provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, quando sono a carico della parte esecutata/debitore sono attribuiti materialmente dall'Ufficio giudiziario che ha definito la procedura esecutiva all'Ufficio NEP avente diritto, il cui funzionario UNEP dirigente procederà alla ripartizione ed assegnazione delle somme al personale con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

• Diversamente, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 122 cit. D.P.R. 1229/59 – "In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione..." – in cui i provvedimenti di liquidazione dei compensi in questione sono a carico della parte procedente/creditore, gli stessi sono comunicati a cura della Cancelleria del Giudice dell'esecuzione all'Ufficio NEP destinatario e quest'ultimo invita formalmente, presso il difensore domiciliatario della predetta parte e a mezzo PEC, la parte creditrice a versare le somme dovute all'Ufficio NEP richiedente.

In proposito, per quanto concerne un eventuale recupero del compenso dovuto dal creditore procedente ai sensi del menzionato quarto comma dell'art. 122, il quale risulti inadempiente entro un termine ragionevole, sarà necessario attivare, tramite il Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l'Ufficio NEP, l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per azionare il titolo esecutivo previsto dalla norma – "decreto" – ai fini del recupero del credito vantato, con le modalità previste ex lege quando la parte procedente è una pubblica amministrazione.

Con il secondo quesito, viene chiesto di chiarire se la richiesta di liquidazione dei compensi ex art. 122 sopra citato debba essere depositata o meno presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione nel caso di inefficacia del pignoramento mobiliare per il decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c. nonostante la procedura esecutiva sia stata precedentemente depositata ed iscritta a ruolo.

Nell'attuale formulazione del quarto comma dell'art. 122 – così come modificato dall'art. 14, comma 3, lettera b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 – il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto, oltre che nel caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis disp.att.c.p.c., anche "nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile",

prevedendo nel primo caso l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, mentre nel secondo caso l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore.

Detto ciò, in caso di estinzione del processo esecutivo nei termini specificati nella nota prot. VI-DOG/275/03-1/2015/CA del 10 aprile 2015 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link "risposte a quesiti degli uffici giudiziari" – allorquando "si verifica la rinuncia del creditore pignorante agli atti a processo esecutivo avviato di cui all'art. 629 c.p.c. o l'inattività delle parti di cui all'art. 630 c.p.c.", il compenso è a posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal Giudice dell'esecuzione, per cui la relativa richiesta di liquidazione del compenso di cui trattasi va depositata presso la Cancelleria Esecuzioni mobiliari e sulla stessa provvederà il predetto Giudice dell'esecuzione, liquidando il compenso dovuto o rigettando la richiesta di liquidazione con le motivazioni che saranno poste a base del provvedimento medesimo.

Nella fattispecie in esame, a parere della Scrivente, si può ritenere che il compenso di cui trattasi non sia stato liquidato dal Giudice dell'esecuzione trattandosi di un caso di inefficacia del pignoramento mobiliare per il decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., che la prevede per la mancata richiesta di vendita o di assegnazione entro i 45 giorni dalla data di compimento del pignoramento, e ciò in quanto l'inefficacia del pignoramento in tale caso non preclude la possibilità che successivamente il creditore possa promuovere un nuovo pignoramento nei confronti del medesimo debitore sulla base dello stesso titolo esecutivo e relativo atto di precetto, per cui si riproporrebbe la maturazione di un nuovo ulteriore compenso se già fosse maturato il primo con un pignoramento divenuto inefficace ai sensi del precitato art. 497 c.p.c. e per le motivazioni innanzi esposte.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP di Verbania, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell'applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Furgnoti



TRIBUNALE DI VERBANIA

Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti

	DG - 1030/202	
Tribunale di	Verbania - Un cio d	ii kegistrazione
UOR	CC	RUO
N.	0 5 FEB. 20	16
Funzione	Macroattività	Attività
Fascico	Jo S	ottofascicolo

Al Ministero dell Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi- Direzione Generale del Personale e della Formazione

00100 ROMA

Oggetto: quesito sulle modalità di richiesta della formula esecutiva sui decreti di liquidazione di cui all'art. 122 quinto del DPR 15/12/1959 n. 1229.

Presentato per via gerarchica al Presidente del Tribunale di Verbania.

Il decreto di cui al quinto comma del l'art. 122 del DPR 15/12/1959 n. 1229, costituisce titolo esecutivo.

Il Dirigente Unep, nel caso dovendo procedere al recupero coattivo richiederà alla cancelleria competente la formula esecutiva su questo titolo.

In questa ipotesi l'Unep è tenuto al versamento dei diritti previsti oppure è esentato considerato che il decreto liquida somme considerate retribuzioni con conseguente applicazioni delle disposizioni di esenzione in materia di lavoro.

Verbania 05/02/2016

Dr. Lorenzo FERRULLI

Funzionario Dirigente Uner

Corso Europa 3 – 28892 VERBANIA Tel. 0323555711



TRIBUNALE DI VERBANIA



Al Ministero dell Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi- Direzione Generale del Personale e della Formazione

00100 ROMA

Oggetto: guesito sull'applicazione dell'art.122 terzo comma del DPR 15/12/1959 n. 1229 nel caso di inefficacia del pignoramento per il decorso del termine di cui all'art. 497 cpc.

Presentato per via gerarchica al Presidente del Tribunale di Verbania.

Lo scrivente Funzionario Unep Dirigente ha presentato istanza al Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 122 del DPR 15/12/1959 n. 1229, richiedendo la liquidazione dei compensi previsti dall'articolo sopra citato e relativi ad una procedura esecutiva (depositata e iscritta a ruolo) e successivamente asserita inefficace per il decorso del termine di cui all'art, 497 cpc. e dichiarata estinta.

Il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la richiesta di liquidazione rilevando nella procedura i presupposti di cui all'art. 164-ter disp.att. del c.p.c: mancato deposito e iscrizione a ruolo. Nel rigetto veniva anche citata la circolare del 13/3/2015 della Direzione Generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

A parere dello scrivente l'art.164-ter disp.att. del c.p.c. fa riferimento al pignoramento divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito e a tale assunto si rifà la circolare sopra citata. Mentre nel caso in oggetto il deposito della nota di iscrizione è stato eseguito (in mancanza alla procedura esecutiva non poteva essere attribuito un numero di R.G.E.) e, la estinzione della procedura è stata dichiarata perché il creditore non ha provveduto a presentare istanza di vendita o assegnazione nei termini previsti dall'art. 497 c.p.c.

> Corso Europa 3 – 28892 VERBANIA Tel. 0323555711



TRIBUNALE DI VERBANIA Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti

Lo scrivente, fermo restando il rispetto della decisione presa dal Giudice dell'Esecuzione, chiede a codesto Ufficio quale comportamento corretto adottare in futuro nel depositare le richieste di liquidazione, in caso di estinzioni nelle modalità di cui in oggetto, preso atto che si tratta di compensi rientranti nella retribuzione e rispetto ai quali il Dirigente Unep ha un obbligo di adempimento nei confronti del personale dipendente l'Ufficio Nep.

Allegor dichiarazione di estinzione del GIE, istanza di liquidazione dell'Unep disposizione di rigetto del GE:

Verbania 05/02/2016

Dr. Lorenzo FERRULLI Funzionario Dirigente Unep